

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2005

recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti

[notificata con il numero C(2005) 1446]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici ⁽²⁾ termina il 30 novembre 2006.

(2) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta ⁽³⁾ termina il 5 maggio 2006.

(3) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione ⁽⁴⁾ termina il 29 agosto 2006.

(4) La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori ⁽⁵⁾ è in vigore fino al 31 marzo 2006.

(5) La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE ⁽⁶⁾ è in vigore fino al 31 agosto 2006.

(6) A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

(7) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(8) Poiché l'obbligo di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/255/CE e 2002/747/CE restino in vigore.

(9) Le decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE vanno quindi modificate in conformità.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2003/240/CE (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2000/45/CE il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 30 novembre 2007.»

Articolo 2

Nella decisione 2001/405/CE il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „tessuto-carto” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2007.»

Articolo 3

Nella decisione 2001/688/CE il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „ammendanti del suolo e substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 agosto 2007.»

Articolo 4

Nella decisione 2002/255/CE il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2007.»

Articolo 5

Nella decisione 2002/747/CE il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2007.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione